



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA ALIQUOTE E CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERETTI Roberto - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. ARESE Pier Giorgio - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. GIUDICI Daniela - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
4. SCARAMOZZINO Francesco - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ (DA REMOTO)
5. SCIACCA Giada - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
6. MEINARDI Barbara - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ (DA REMOTO)
7. GALLINO Gianfranco - Presidente	PRESIDENTE	SÌ
8. CAGGIANO Antonella - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
9. BARBIERO Andrea - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
10. OBERTO Claudio - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
11. PAVESIO Davide - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ (DA REMOTO)
12. MATTANA RENON Andrea - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
13. BRUNZIN PONTE MASSIMILIANO - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo CARAFA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLINO Gianfranco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE:

con il decreto legislativo n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- b. nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto *“deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”*;
- c. l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTA la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 23 del 03.07.2012 che approvava il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e s.m.i.

RICHIAMATO l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, tra l'altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

VISTA la deliberazione n. 51 del 28.12.2021, con la quale si sono confermate per il 2022 le aliquote progressive per scaglioni di reddito anno 2021, comprensive della soglia di esenzione fino a € 15.000,00 come da prospetto che segue:

Reddito Imponibile	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 15.000,00	0,15 %
Da €. 15.000,01 a €. 28.000,00	0,19 %
Da €. 28.000,01 a €. 55.000,00	0,39 %
Da €. 55.000,01 a €. 75.000,00	0,77 %
Oltre €. 75.000,01	0,80 %

VISTA la deliberazione n. 16 del 26.04.2022, con la quale venivano rideterminate per l'anno 2022 le aliquote progressive per scaglioni di reddito anno 2021, comprensive della soglia di esenzione fino a € 15.000,00 come da prospetto che segue:

Reddito Imponibile	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 15.000,00	0,15 %
Da €. 15.000,01 a €. 28.000,00	0,19 %
Da €. 28.000,01 a €. 55.000,00	0,39 %
Oltre €. 55.000,01	0,78 %

VISTA la deliberazione n. 52 del 30.12.2022, aggiornata con deliberazione n. 7 del 06.04.2023 con la quale venivano rideterminate per l'anno 2023 le aliquote progressive per scaglioni di reddito, comprensive della soglia di esenzione fino a €. 15.000,00 come da prospetto che segue:

Reddito Imponibile	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 15.000,00	0,16 %
Da €. 15.000,01 a €. 28.000,00	0,19 %
Da €. 28.000,01 a €. 50.000,00	0,41 %
Oltre €. 50.000,01	0,80 %

VISTA la deliberazione n. 36 del 21.12.2023, con la quale venivano rideterminate per l'anno 2024 le aliquote progressive per scaglioni di reddito, comprensive della soglia di esenzione fino a €. 15.000,00 come da prospetto che segue:

Reddito Imponibile	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 15.000,00	0,16 %
Da €. 15.000,01 a €. 28.000,00	0,21 %
Da €. 28.000,01 a €. 50.000,00	0,41 %
Oltre €. 50.000,01	0,80 %

VISTA la necessità di adeguare le aliquote dell'addizionale IRPEF al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che a tal proposito è stata effettuata dall'Ufficio Finanziario un'indagine conoscitiva delle aliquote applicate dai Comuni limitrofi che ha evidenziato come, anche adeguando in aumento le aliquote IRPEF del Comune di Villanova d'Asti, per le fasce di reddito medio si applica comunque un'aliquota inferiore rispetto a quella applicata dai comuni limitrofi;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della norma, ha ritenuto di modificare gli scaglioni, **confermando la soglia di esenzione per i redditi fino a € 15.000,00**, come da prospetto seguente:

Reddito Imponibile	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 28.000,00	0,35 %
Da €. 28.000,01 a €. 50.000,00	0,65 %
Oltre €. 50.000,01	0,80 %

DATO ATTO CHE si prevede un incasso stimato derivante dall'Addizionale Comunale all'IRPEF pari ad € 222.000 nel 2025, ad € 319.000 nel 2026 e nel 2027 .

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, *“entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

VISTO il Regolamento all'addizionale IRPEF approvato con delibera di Consiglio n. 23 del 03/07/2012 e s.m.i. ed in particolare l'ultima modifica al Regolamento approvata con D.C.C. n. 15 del 26/04/2022 che prevede all'art. 4 la possibilità di variare per gli anni successivi le aliquote, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio comunale.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere n. 26/2024 in data 19.12.2024 del Revisore dei Conti;

DATO ATTO CHE al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi i comuni, per l'anno 2025 possono modificare, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO**, della modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF **confermando inoltre la soglia di esenzione fino a € 15.000,00** così come sotto riportate:
- 3.

Reddito Imponibile	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 28.000,00	0,35 %
Da €. 28.000,01 a €. 50.000,00	0,65 %
Oltre €. 50.000,01	0,80 %

4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
6. **DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche prevede un incasso stimato pari ad € 222.000 nel 2025, ad € 319.000 nel 2026 e nel 2027.
7. **DI DARE ATTO CHE** al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi i comuni, per l'anno 2025 possono modificare, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;
8. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i. per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'O.d.g. da parte del Sindaco;

SENTITO il Consigliere Brunzin Ponte Massimiliano: tutto vero, la coperta è corta, ma il cittadino è oppresso dall'imposizione fiscale, i grandi Comuni danno altri servizi;

Risponde il Sindaco che i grandi Comuni hanno un prelievo anche di 4-5 volte superiore al nostro e che il confronto va fatto con i Comuni delle nostre dimensioni e da esso emerge che siamo quelli che prelevano meno;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Oberto Claudio, Pavesio Davide, Brunzin Ponte Massimiliano), astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Oberto Claudio, Pavesio Davide, Brunzin Ponte Massimiliano), astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GALLINO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Vincenzo CARAFA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li 31/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo
CARAFA